


Decreto di protezione della zona golenale della Valle Bavona



Procedura

Adozione del Consiglio di Stato ris. n. 2340 del 16 maggio 2006
e entrata in vigore (art. 14 LCN)

Pubblicazione dal 29 maggio al 28 giugno 2006
(art. 15 LCN)

Indice generale

I **Rapporto esplicativo**

II **Norme di attuazione**

III **Rappresentazioni cartografiche**

- Limite dell'area protetta
 - Piano delle zone di protezione
 - Piano delle utilizzazioni
 - Piano delle misure e degli interventi
 - Carta della vegetazione
-

IV **Programma delle misure di intervento**

V **Allegati**

- Schede informative inerenti all'inventario delle zone golenali d'importanza nazionale
 - Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale
 - Ordinanza federale sulle zone golenali
 - Inventario cantonale dei siti di riproduzione d'anfibi
-

I

Rapporto esplicativo

I - RAPPORTO ESPLICATIVO

Premessa	2
1. Situazione pianificatoria attuale.....	2
1.1 Piano direttore cantonale	2
1.2 Piano regolatore intercomunale della Valle Bavona	2
1.3 Piano forestale regionale della Valle Bavona.....	2
2. Descrizione.....	3
2.1 Comparto con dinamica fluviale attiva	3
2.2 Bosco umido di golena.....	3
2.3 Bosco planiziale	3
3. Stato di conservazione	4
4. Le zone di protezione	4
5. Obiettivi di protezione.....	5
5.1 Conservazione della dinamica alluvionale	5
5.2 Conservazione della diversità delle specie e delle comunità tipiche.....	5
5.3 Conservazione delle caratteristiche geomorfologiche.....	5
5.4 Sensibilizzazione e ricerca scientifica	5
6. Obiettivi specifici e misure di protezione	5
6.1 Regime idrico	5
6.2 Gestione forestale	7
6.3 Agricoltura	8
6.4 Depositi e infrastrutture abusivi.....	8
6.5 Arginature.....	9
6.6 Estrazioni di inerti.....	9
6.7 Accessi, piste e sentieri.....	9
6.8 Parcheggi	10
6.9 Svago	10
6.9.1 Balneazione e pic-nic.....	10
6.9.2 Campeggio	10
6.10 Siti di riproduzione d'anfibi	10
7. Interventi di rivitalizzazione dell'ambiente fluviale	11
8. Attuazione del Decreto di protezione	11
9. Programma delle misure di intervento.....	11
10. Bibliografia.....	12

Premessa

Le zone golenali sono aree situate lungo fiumi, torrenti e laghi che vengono periodicamente o saltuariamente inondate da fenomeni di piena.

Dal punto di vista naturalistico sono ambienti molto importanti in quanto ospitano un'innumerabile quantità di specie animali e vegetali.

La loro importanza naturalistica è stata sancita dalla Confederazione con l'elaborazione dell'Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale (Inventario delle zone golenali), sorretto dalla relativa Ordinanza del 28 ottobre 1992.

Il comparto fluviale della Valle Bavona tra le Terre di Sonlerto e Sabbione è stato inserito nell'Inventario delle zone golenali in quanto possiede un carattere prevalentemente naturale ed è caratterizzato da un'importante presenza di vegetazione tipica di golena.

In base all'Ordinanza sulle zone golenali, i Cantoni sono tenuti ad adottare provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per la conservazione di questi particolari paesaggi fluviali. Il presente Decreto di protezione è quindi lo strumento per la concretizzazione di tale protezione.

1. Situazione pianificatoria attuale

1.1 Piano direttore cantonale

In base al Piano direttore (PD) la zona golenale della Valle Bavona si trova all'interno di una Zona Naturale Protetta i cui confini corrispondono con il perimetro dell'Oggetto n. 1808 dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) della Valle Bavona. Il PD segnala inoltre un'area alluvionabile all'altezza della Terra di Ritorto.

1.2 Piano regolatore intercomunale della Valle Bavona

La zona golenale interessa il territorio giurisdizionale dei comuni di Caveragno e Bignasco.

In seguito alle particolari componenti paesaggistiche e naturalistiche, nel 1985 è stato elaborato il *Piano regolatore intercomunale della Valle Bavona*. Per il comparto della zona golenale, il Piano del paesaggio in vigore prevede: zone con interesse naturalistico, zone agricole e zone di svago e riposo.

Attualmente il PR è in fase di revisione. Il Piano presentato al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare riporta i limiti della zona golenale dell'Inventario federale. Essa fa parte di un *Comprensorio del fondovalle di protezione della natura* (CPN2) che comprende anche associazioni forestali pregiate, zone alluvionali cuscinetto e zone fluviali.

1.3 Piano forestale regionale della Valle Bavona

Nell'ambito del programma di studi pilota in materia di pianificazione forestale promosso dalla Sezione forestale cantonale, nel 1991 la Fondazione Valle Bavona si è fatta promotrice dell'allestimento di un Piano forestale regionale per la Valle Bavona (PFRVB).

Considerata l'importanza naturalistica del bosco golenale, il PFRVB ha inserito tra le misure da adottare l'elaborazione di un piano di gestione specifico per la zona golenale.




Figura 1: contesto degli studi pianificatori nel quale si inserisce il Decreto di protezione della zona golena

2. Descrizione

La zona golena della Valle Bavona si estende per una lunghezza di circa 6 km lungo il fiume Bavona con un dislivello di 250 m.

La zona golena è caratterizzata da tre pianure alluvionali: la prima a monte di Sonlerto, la seconda tra Faedo e Roseto e la terza tra Foroglio e Sabbione.

Il fiume ha un regime torrentizio. In seguito alle captazioni per le centrali idroelettriche, la portata attuale media è ridotta di oltre il 60% rispetto alla portata naturale (cfr. Capitolo 3).

Durante i periodi con forti precipitazioni, la morfologia del fiume è soggetta a sostanziali cambiamenti con erosioni e depositi di materiale.

L'oggetto è costituito da comparti che possiedono differenti funzionalità e vocazioni. Queste dipendono dal grado di interazione delle diverse superfici con il fiume (inondazioni, alluvioni) e con la falda freatica.

Indicativamente possono essere individuate tre tipologie principali di ambiente: il comparto con dinamica fluviale attiva, il bosco umido di golena, e il bosco planiziale.

2.1 Comparto con dinamica fluviale attiva

Comprende le acque correnti, i greti nudi, i greti con vegetazione pioniera e zone con vegetazione soggette a inondazioni frequenti.

2.2 Bosco umido di golena

Comprende gli ambienti caratterizzati dalla presenza di boschi a legno morbido (Ontano bianco e Salice) che, a causa della mancanza di dinamica fluviale, stanno in parte evolvendo verso formazioni a carattere più secco composte da vegetazione a legno duro (Frassino). Gli ambienti più importanti si trovano a monte di Sonlerto (sponda destra), tra Faedo e Roseto (sponda sinistra) e a Ritorto (sponda sinistra).

2.3 Bosco planiziale

Il resto dei boschi all'interno della zona golena sono già evoluti verso formazioni a carattere più secco composte da vegetazione a legno duro. Questi comparti non sono ormai più interessati dalla dinamica fluviale se non in occasione di alluvioni eccezionali. Le formazioni più importanti si trovano nei pressi di Sonlerto (sponda sinistra e destra), tra Roseto e Foroglio (sponda destra e sinistra) e tra Foroglio e Ritorto (sponda sinistra).

3. Stato di conservazione

La zona golenale della Valle Bavona non è stata modificata sostanzialmente da interventi antropici. Il suo carattere risulta pertanto naturale anche se interventi puntuali di arginatura realizzati per motivi di sicurezza hanno ridotto l'estensione dei comparti alluvionali. La frequenza con cui queste superfici sono periodicamente inondate e ristrutturata è diminuita così come la disponibilità di acqua, che determina l'estensione delle superfici bagnate e dei sistemi a più corsi responsabili della diversificazione degli habitat. La causa di questo fenomeno è da ricercare nella regimazione cui sono sottoposte le acque del fiume Bavona. Le numerose captazioni a scopo idroelettrico penalizzano infatti pesantemente il suo deflusso.

La diminuzione della portata del fiume Bavona in seguito alle captazioni è chiaramente deducibile dalla Figura 2.




Figura 2: portate medie annuali del fiume Bavona tra il 1929 e il 1981 (fonte: *Stazione idrometrica federale Bavona-Bignasco*)

4. Le zone di protezione

Il presente Decreto di protezione suddivide l'area protetta in una Zona nucleo (ZP1), rappresentata dall'oggetto rilevato dalla Confederazione, in zone cuscinetto (ZP2) e in zone cuscinetto morfodinamiche (ZP3).

La Zona nucleo (87 ha) comprende l'ambito fluviale, boschi umidi golenali e boschi planiziali (cfr. Capitolo 2).

Le zone cuscinetto (8,4 ha) rappresentano i comparti boschivi a carattere golenale, le fasce di vegetazione arborea e le aree caratterizzate da attività antropiche che si trovano a contatto con la zona nucleo. Esse fungono da tampone contro i pregiudizi suscettibili di minacciare la flora e la fauna proprie dell'ambiente golenale e svolgono la funzione di collegamento ecologico con gli ambienti limitrofi.

Le zone cuscinetto morfodinamiche (8,1 ha) costituiscono un'unità funzionale con l'oggetto. All'interno di esse sono tollerate l'erosione, la sedimentazione, l'inondazione e gli slittamenti di terreno. Il loro scopo è quello di garantire una dinamica alluvionale attiva.

5. Obiettivi di protezione

Il presente Decreto di protezione mira principalmente:

- alla conservazione e al ristabilimento della dinamica naturale del regime della acque e dei sedimenti;
- alla conservazione e allo sviluppo della diversità delle specie indigene e delle comunità tipiche delle zone golenali, nonché degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
- alla conservazione delle caratteristiche geomorfologiche;
- sensibilizzazione e ricerca.

5.1 Conservazione della dinamica alluvionale

I processi di inondazione, erosione e sedimentazione responsabili del ringiovanimento e della dinamicità della zona golenale stanno alla base delle peculiarità e del valore naturalistico dell'area. I processi descritti andranno mantenuti, favoriti e, se del caso, ristabiliti. Questo obiettivo è chiaramente subordinato al mantenimento della sicurezza di persone e beni importanti (abitazioni, strade, ponti, ecc.) così come delle zone agricole di particolare valore paesaggistico.

5.2 Conservazione della diversità delle specie e delle comunità tipiche

L'ambiente golenale deve poter essere colonizzato dalle comunità viventi (flora, fauna e funghi) ed evolvere naturalmente in un contesto non influenzato dall'attività umana o all'interno del quale le attività antropiche sono limitate. Si rinuncerà quindi a ogni intervento che potrebbe avere ripercussioni negative sulla flora e sulla fauna tipici delle zone golenali.

5.3 Conservazione delle caratteristiche geomorfologiche

Le caratteristiche geologiche e morfologiche delle zone a greto nudo costituiscono le testimonianze dell'origine e dell'evoluzione delle componenti abiotiche delle zone golenali e quindi sono da salvaguardare, così come le rocce, i minerali e i fossili di pregio, protetti dalla LCN.

5.4 Sensibilizzazione e ricerca scientifica

La sensibilizzazione della popolazione sull'importanza delle zone golenali così come la ricerca scientifica dovranno essere promosse.

6. Obiettivi specifici e misure di protezione

Gli aspetti specifici della tutela della zona protetta sono stati suddivisi per tematica e sviluppati secondo il seguente schema:

- analisi della tematica;
- formulazione degli obiettivi specifici;
- proposte riguardanti le misure di protezione e gli interventi.
-

6.1 Regime idrico

Il deflusso lungo la zona golenale è attualmente circa il 35% di quello naturale medio (cfr. Capitolo 3). La drastica riduzione dei deflussi del fiume Bavona e la diminuzione delle portate per gli eventi alluvionali con basso periodo di ritorno hanno quale effetto:

- la diminuzione delle superfici bagnate;
- la riduzione dei sistemi a più bracci inondata (sistema a treccia);
- la diminuzione dei fenomeni ristrutturanti e rinnovatori;
- la modifica dei processi di erosione e sedimentazione;
- l'abbassamento della falda freatica.

I mutamenti descritti hanno una serie di ripercussioni negative sulla vegetazione e, di conseguenza, sulla fauna tipiche della zona golenale. Le più importanti sono:

- l'evoluzione verso formazioni vegetali a carattere secco e più banali;
- la riduzione delle superfici colonizzate da specie pioniere;
- la diminuzione della biodiversità.

Il confronto tra fotografie aeree del 1944 (Figura 3) e del 1975 (Figura 4) documenta chiaramente l'evoluzione negativa dell'ambiente golenale in seguito alla realizzazione degli sbarramenti idroelettrici e alle relative captazioni.

Risulta evidente la diminuzione della dinamicità del fiume, il restringimento dell'ambito fluviale, l'uniformazione della struttura morfologica e la perdita di superfici pioniere.



Figura 3: la pianura alluvionale tra Foroglio e Sabbione nel 1944



Figura 4: la pianura alluvionale tra Foroglio e Sabbione nel 1975

Obiettivi

Risanamento del corso d'acqua attraverso l'aumento dei deflussi residuali o attraverso l'adozione di misure compensative, conformemente all'art. 80 cpv. 2 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC).

Misure

L'applicazione di misure volte al risanamento di corsi d'acqua inseriti in inventari federali esula dai compiti del presente Decreto di protezione. La problematica riguarda interessi di ordine superiore che devono essere oggetto di approfondimenti da parte dell'autorità cantonale. Attualmente il Cantone Ticino sta elaborando il *Rapporto sul risanamento dei corsi d'acqua*

soggetti a captazione, ai sensi dell'art. 81 cpv. 2 LPAC, che dovrà prevedere anche adeguate misure di risanamento. Il Cantone è tenuto per legge a portare a termine tali misure entro il 2012.

6.2 Gestione forestale

Attualmente il bosco presente all'interno della zona protetta non è sottoposto a gestione. Prima dell'entrata in vigore dell'Inventario federale delle zone golenali venivano assegnati dei lotti di legna da ardere mentre negli ultimi anni sono stati effettuati unicamente dei tagli per motivi di sicurezza.

Obiettivi

All'interno di una zona golenale di importanza nazionale gli obiettivi naturalistici hanno la priorità su qualsiasi altra utilizzazione. Anche la gestione forestale deve quindi adeguarsi a queste esigenze. Ciò non significa che si debba escludere qualsiasi intervento selvicolturale all'interno delle aree boschive. La gestione forestale può essere tollerata ma i metodi di gestione devono in primo luogo avere quale funzione il mantenimento delle peculiarità naturalistiche della zona. Il concetto generale su cui basare un piano di gestione per i boschi golenali che stabilisca gli interventi selvicolturali tollerati è determinato dalla definizione dei comparti boschivi sottoposti a dinamica alluvionale.

Questo approccio è basato sulle indicazioni che l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAP), attraverso la guida "*Concept de gestion des forêts alluviales, 1999*", ha emanato all'attenzione degli attori direttamente coinvolti nella problematica.

La definizione delle tipologie di intervento passa attraverso la seguente suddivisione:

- Comparto con dinamica alluvionale attiva
Zona influenzata da eventi di piena con periodi di ritorno inferiori ai 30 anni e all'interno della quale il fiume possiede ancora una dinamica tale da garantire un rinnovamento costante e una varietà degli ambienti.
Metodo di gestione possibile: nessun intervento per un periodo di 50 anni.
Questo metodo si applica anche a comparti boschivi naturali situati in zone discoste e che non necessitano di particolari interventi.
- Comparti influenzati dalla dinamica alluvionale
Zone influenzate da eventi di piena con periodi di ritorno superiori ai 30 anni e all'interno delle quali, a causa di interventi antropici quali arginature, regimazione delle acque con deflussi ridotti, ecc., il bosco golenale a legno morbido sta evolvendo verso formazioni a legno duro (Frassino, Tiglio, Acero, Quercia, ecc.).
Metodo di gestione possibile: sostituzione della dinamica alluvionale attraverso ceduzione (tagli rasi).
- Comparti fuori dall'influsso della dinamica alluvionale
Zone dove, a causa di interventi di arginatura o a seguito di captazioni con deflussi minimi ridotti, il bosco golenale a legno morbido è già evoluto o è in avanzato stato di evoluzione verso formazioni a legno duro. All'interno di questi comparti una gestione che si sostituisca alla dinamica alluvionale non ha più senso. A dipendenza delle esigenze dei proprietari si può prevedere, a determinate condizioni, una gestione di tipo naturalistico, adeguata ai contenuti presenti.
Metodo di gestione possibile: diradi selettivi.

Misure

La gestione forestale è vincolata all'adozione del *Piano di gestione forestale della zona golenale della Valle Bavona* (cfr. Capitolo 1.3), al quale si rimanda per informazioni più dettagliate. Qualsiasi intervento all'interno delle aree boschive della Zona protetta deve essere conforme a questo documento.

6.3 Agricoltura

All'interno della zona protetta viene praticata un'agricoltura estensiva. Vi sono infatti alcune aree agricole utilizzate soprattutto come prati da foraggio, mentre alcune zone vengono utilizzate come pascolo primaverile e autunnale.

L'utilizzo di concimi nella Zona protetta può portare ad una modifica della composizione delle specie vegetali presenti al suo interno e al proliferare di essenze fuori stagione, che possiedono un valore ecologico inferiore.

Obiettivi

Limitare l'apporto di sostanze nutrienti verso la zona protetta.

Misure

Divieto di utilizzo di prodotti di trattamento delle piante così come l'impiego di qualsiasi concime all'interno dell'intera Zona protetta. Nelle Zone cuscinetto di Sabbione, Foroglio e Roseto viene ammesso l'utilizzo di concime maturo. Il suo utilizzo non rappresenta infatti un pericolo per l'equilibrio ecologico della zona protetta poiché, a differenza del colaticcio e del letame fresco, non è così mobile e il pericolo che venga trasportato nella zona nucleo è ridotto.

6.4 Depositi e infrastrutture abusivi

All'interno della Zona protetta sono stati riscontrati depositi e infrastrutture abusivi di vario genere che non sono conformi con gli obiettivi di protezione:

- deposito di materiale vario (cfr. Figura 5);
- depositi di macchinari (cfr. Figura 6);
- servizi igienici (cfr. Figura 7);
- infrastrutture per posteggi coperti.



Figura 5: deposito di materiale vario a Roseto



Figura 6: depositi vari tra Ritorto e Sabbione



Figura 7: servizi igienici costruiti abusivamente a Sonlerto

Obiettivi

Risanare le situazioni conflittuali ed evitare il deposito abusivo di qualsiasi tipo di materiale così come la costruzione di infrastrutture.

Misure

Allontanamento dei depositi non autorizzati e delle infrastrutture contrarie agli obiettivi di protezione, divieto di deposito di qualsiasi tipo di materiale, chiusura degli accessi carrozzabili che portano all'interno della zona golenale.

Delimitazione di un'area di deposito di legname a Ritorto per coprire le necessità della gestione forestale.

6.5 Arginature

Come già accennato il fiume Bavona ha un carattere prevalentemente naturale e presenta solo puntualmente alcune arginature che sono state realizzate negli scorsi anni e decenni a protezione di abitazioni, infrastrutture, terreni sfruttati per l'agricoltura, ecc.

Obiettivi

Lasciare il corso del fiume Bavona il più naturale possibile.

Misure

Realizzazione di nuove arginature unicamente per comprovati motivi di sicurezza per persone o beni importanti (edifici, strade, infrastrutture, elementi storico-culturali, paesaggi agricoli pregiati, ecc.).

6.6 Estrazioni di inerti

Il fiume Bavona non è oggetto di estrazioni regolari di inerti. Negli scorsi anni si è reso però necessario un prelievo di materiale dall'alveo per motivi di sicurezza nella zona di Faedo-Fontanellata.

Le estrazioni sono attività conflittuali con gli obiettivi di tutela della zona golenali in quanto hanno quale conseguenza la modifica dell'assetto del fiume e l'incisione del suo letto. Questo favorisce l'ulteriore cesura tra l'ambito fluviale e le terrazze alluvionali. I prelievi di materiale comportano inoltre l'impiego di mezzi meccanici sul greto del fiume che fungono da elemento di disturbo della fauna. La presenza di escavatrici e autocarri, la formazione di piste di cantiere e di depositi intermedi sono anche causa di deturpazione paesaggistica.

Obiettivi

Limitare le estrazioni a comprovate situazioni di pericolo per persone e beni importanti.

Misure

Elaborazione di progetti specifici da concordare con l'Ufficio della natura e del paesaggio

6.7 Accessi, piste e sentieri

La zona golenale è facilmente accessibile da diversi punti. La rete di sentieri della Valle Bavona, definita dal PFRVB e ripresa nel *Piano delle utilizzazioni*, interessa per lunghi tratti l'area protetta. La vicinanza della strada consente inoltre di accedervi in alcuni punti anche con i mezzi motorizzati. Alcune piste vengono utilizzate per la gestione forestale.

Tra Sonlerto e San Carlo il tracciato previsto in un primo momento non ha trovato il consenso di tutti gli interessati. Per questo motivo la Fondazione Valle Bavona coordinerà la definizione di possibili varianti di tracciato, coinvolgendo tutti gli interessati (enti, proprietari, Uffici cantonali, ecc.).

Obiettivi

Limitare l'accesso alla zona protetta ai mezzi motorizzati.

Misure

Gli accessi devono essere sbarrati al traffico motorizzato. È prevista la posa di barriere o ostacoli d'altro genere (cfr. *Piano delle misure e degli interventi*). La percorribilità legata alla gestione del bosco, per scopi agricoli e di utilità pubblica è garantita.

6.8 Parcheggi

Attualmente alcune aree all'interno della zona protetta sono utilizzate quali parcheggi. Il Decreto di protezione non ne codifica la loro presenza sul *Piano delle utilizzazioni* in quanto esula dalle sue competenze. Tale compito spetta infatti al PR intercomunale della Valle Bavona.

Conflittuale risulta tuttavia il posteggio di Faedo previsto a PR. Esso si trova infatti in gran parte all'interno della zona protetta. Questo conflitto dovrà essere valutato e risolto nell'ambito della revisione del PR.

6.9 Svago

6.9.1 Balneazione e pic-nic

Durante il periodo estivo le aree a ridosso del fiume diventano luoghi ideali per il pic-nic e la balneazione. Tuttavia la pressione antropica non è tale da necessitare misure di limitazione.

Obiettivi

Sensibilizzare i frequentatori delle rive del fiume sull'importanza della zona golenale.

Misure

Posa di pannelli informativi nei punti maggiormente frequentati.

6.9.2 Campeggio

L'area denominata *Ganna di Sabbione* in località Sonlerto è utilizzata quale campeggio occasionale da gruppi di scout. Una parte dell'area utilizzata per il campeggio si trova all'interno del perimetro della zona golenale.

All'interno del perimetro della zona golenale sono inoltre stati costruiti due servizi igienici (cfr. Figura 7, Capitolo 6.4). Queste costruzioni si trovano in contrasto con gli obiettivi protezione.

Obiettivi

Diminuzione della pressione antropica causata dal campeggio occasionale e risanamento della zona.

Misure

Dimensionamento e regolamentazione dell'area destinata a campeggio in modo da non recare pregiudizi all'area protetta e allontanamento delle costruzioni abusive.

6.10 Siti di riproduzione d'anfibi

All'interno del perimetro della zona golenale, tra Sabbione e Ritorto, è presente l'oggetto n. 286, *Preda*, dell'Inventario cantonale dei siti di riproduzione d'anfibi d'importanza locale (Cfr. Allegato D).

Obiettivi

Salvaguardia dell'ambiente idoneo alla riproduzione degli anfibi.

Misure

Controllo periodico del sito per verificarne la funzionalità, pianificazione e realizzazione di eventuali interventi.

7. Interventi di rivitalizzazione dell'ambiente fluviale

Nell'ambito dell'attuazione dell'Ordinanza federale delle zone golenali, accanto alle misure volte al contenimento degli effetti antropici sull'ecosistema della zona golenale, sono auspicati anche interventi che hanno quale obiettivo la restituzione all'ambito fluviale di superfici che sono state sottratte ad una dinamica attiva delle acque e dei sedimenti.

L'obiettivo di questi interventi non è di modificare il percorso attuale dei fiumi, bensì di permettere ad aree potenzialmente molto interessanti dal profilo ecologico di essere inondate più frequentemente rispetto a quanto non lo siano oggigiorno.

La possibilità di realizzare tali interventi è chiaramente subordinata al mantenimento della sicurezza di persone e beni importanti.

Da una prima analisi lungo la zona golenale della Valle Bavona erano state individuate due possibili aree: tra Gannariente e Sonlerto e tra Foroglio e Ritorto.

A corto-medio termine interventi di rivitalizzazione non sono però attuabili in quanto non vi è il necessario consenso da parte delle autorità locali e dalla popolazione.

Per questo motivo il presente Decreto non ne prevede tra le misure proposte. Una loro attuazione potrà pertanto essere eventualmente presa in considerazione a medio-lungo termine.

8. Attuazione del Decreto di protezione

L'attuazione del DP compete al Dipartimento del territorio il quale delega all'Ufficio della natura e del paesaggio la sorveglianza e la coordinazione degli interventi previsti.

Considerati gli innumerevoli aspetti di utilizzazione del territorio e i molteplici attori interessati, il compito di pianificare e attuare gli interventi è assegnato alla Fondazione Valle Bavona, la cui presenza in Valle si è consolidata nel corso degli anni.

La Fondazione svolgerà questo compito in collaborazione con l'Ufficio della natura e del paesaggio e gli altri servizi interessati dell'amministrazione cantonale.

9. Programma delle misure di intervento

Il *Programma delle misure di intervento*, parte integrante del presente Decreto di protezione, riassume le misure e i diversi interventi previsti. Accanto ai periodi previsti per la realizzazione degli interventi, viene presentata una stima dei costi.

A dipendenza degli ambiti che interessano (protezione della natura, foreste, ecc.), le misure e i risanamenti possono beneficiare di sovvenzioni federali pari, al massimo, al 73% dei costi totali. Il programma ha carattere indicativo. Sarà compito della Fondazione Valle Bavona, in collaborazione con l'Ufficio della natura e del paesaggio, allestire un programma operativo annuale.

Bellinzona, 15 marzo 2006

10. Bibliografia

Lucchini-David-Mariotta, 1999, *Piano forestale regionale della Valle Bavona*, Dipartimento del territorio e Fondazione Valle Bavona;

Gallandat J.-D., J.-M. Gobat, C. Roulier, 1993, *Cartografia delle zone alluvionali d'importanza nazionale*, Scritti sull'ambiente no. 199, UFAFP;

Kuhn N., R. Amiet, 1988, *Inventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung*, UFAFP;

Roulier C., F. Teuscher, B. Weber, *Concept de gestion des forêts alluviales*, 1999, L'environnement pratique, UFAFP;

Roulier C., F. Teuscher, S. Lussi, 1995, *Guide d'application de l'ordonnance sur les zones alluviales*, L'environnement pratique, UFAFP;

AA.VV. 1990, *Inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale*, Dipartimento del territorio;

Dipartimento dell'ambiente - Comuni di Bignasco e Cavigno, 1986, *Piano regolatore della Valle Bavona*;

Ecocontrol SA, 2000, *Studio di dettaglio delle componenti naturali della Valle Bavona*, Rapporto finale, Comuni di Bignasco e Cavigno.

II

Norme di attuazione

II - NORME D'ATTUAZIONE

CAPITOLO 1	NORME GENERALI.....	3
Art. 1	Base legale.....	3
Art. 2	Competenza	3
Art. 3	Scopo	3
Art. 4	Componenti del Decreto di protezione	3
Art. 5	Zone di protezione.....	4
Art. 6	Autorizzazioni	4
CAPITOLO 2	OBIETTIVI E PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE.....	4
Art. 7	Obiettivi generali di protezione	4
Art. 8	Provvedimenti generali di protezione	5
Art. 9	Regime idrico	5
Art. 10	Gestione forestale	5
Art. 11	Agricoltura	5
Art. 12	Infrastrutture, costruzioni e modifiche del terreno	6
Art. 13	Discariche e depositi di materiale.....	6
Art. 14	Area di deposito temporaneo	6
Art. 15	Arginature.....	6
Art. 16	Estrazione di inerti.....	6
Art. 17	Accessibilità.....	7
Art. 18	Piste e sentieri.....	7
Art. 19	Campeggio	7
CAPITOLO 3	PROVVEDIMENTI DI GESTIONE E SORVEGLIANZA	7
Art. 20	Sorveglianza e monitoraggi.....	7
CAPITOLO 4	NORME FINALI.....	7
Art. 21	Deroghe.....	7
Art. 22	Contravvenzioni.....	7

CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Base legale

¹ Il Decreto di protezione (DP) della zona golenale della Valle Bavona (oggetto numero 227, *Sonlèrt - Sabbione* dell'Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale) è elaborato in base all'art. 14 della Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)¹.

² La zona golenale della Valle Bavona è una *Zona di protezione della natura* ai sensi dell'art. 12 LCN.

Art. 2 Competenza

¹ Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP, in particolare dell'applicazione delle presenti norme.

² All'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione del DP che è esercitato per il tramite della Fondazione Valle Bavona.

Art. 3 Scopo

¹ Lo scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici della Zona golenale della Valle Bavona, tramite la definizione di regole di comportamento consone alla vocazione di questo comparto territoriale, nonché attraverso l'adozione di interventi volti a tutelare e incrementare la sua diversità biologica.

² Il DP è lo strumento di attuazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992² (Ordinanza sulle golene);

Art. 4 Componenti del Decreto di protezione

¹ Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a. Norme di attuazione
- b. Piano delle zone di protezione
- c. Piano delle utilizzazioni
- d. Piano delle misure e degli interventi

² Il DP si compone dei seguenti documenti informativi:

- a. Rapporto esplicativo
- b. Programma delle misure di intervento
- c. Carta della vegetazione

¹ BU 10/2002

² RS 451.31

Art. 5 Zone di protezione

¹ La Zona protetta è costituita dalle seguenti zone, indicate nel *Piano delle zone di protezione*:

- a. La Zona nucleo (ZP1)
- b. Le Zone cuscinetto (ZP2)
- c. Le Zone cuscinetto morfodinamiche (ZP3)

² La *Zona nucleo* (ZP1)

Include comparti con dinamica fluviale attiva, boschi umidi di golena e boschi planiziali.

³ Le *Zone cuscinetto* (ZP2)

Rappresentano i comparti boschivi a carattere golenale, le fasce di vegetazione arborea e le aree caratterizzate da attività antropiche che si trovano a contatto con la zona nucleo. Esse fungono da tampone contro i pregiudizi suscettibili di minacciare la flora e la fauna proprie dell'ambiente golenale e svolgono la funzione di collegamento ecologico con gli ambienti limitrofi.

⁴ Le *Zone cuscinetto morfodinamiche* (ZP3)

Sono comparti che formano un'unità funzionale con la zona nucleo e hanno lo scopo di garantire una dinamica alluvionale attiva. Al loro interno sono tollerate l'erosione, la sedimentazione, l'inondazione e gli slittamenti di terreno.

Art. 6 Autorizzazioni

¹ Per ogni intervento all'interno della Zona protetta deve essere richiesta un'autorizzazione all'Ufficio della natura e del paesaggio.

² Contro le decisioni dell'Ufficio della natura e del paesaggio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

CAPITOLO 2 OBIETTIVI E PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

Art. 7 Obiettivi generali di protezione

¹ I contenuti naturali della Zona di protezione della natura della *Valle Bavona* sono integralmente tutelati.

² Sono in particolare protetti:

- a. gli spazi vitali necessari alla sopravvivenza, alla conservazione e all'incremento di tutte le specie e comunità animali, vegetali e fungine indigene, nonché gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
- b. tutti gli ambienti acquatici e golenali;
- c. le Zone cuscinetto definite per evitare disturbi alle biocenosi e favorire gli spostamenti della fauna. Le funzioni di collegamento ecologico con gli ambienti limitrofi devono essere mantenute. Se del caso le strutture e gli elementi atti a espletare tale funzione devono essere ristabiliti;
- d. i processi di inondazione, erosione e sedimentazione responsabili del ringiovanimento e della dinamicità della zona golenale. Qualora se ne presenti l'occasione, tali processi, se compromessi, devono essere ristabiliti;
- e. le caratteristiche geomorfologiche.

Art. 8 Provvedimenti generali di protezione

¹ Ogni utilizzazione all'interno della Zona protetta deve conformarsi agli obiettivi di protezione. In particolare devono essere osservate le prescrizioni di cui agli articoli da 9 a 19.

² Sono vietati tutti gli interventi suscettibili di compromettere direttamente o indirettamente i contenuti naturali della Zona protetta.

³ I contenuti naturali compromessi da interventi non rispettosi dell'equilibrio biologico oppure da un'evoluzione sfavorevole alla diversità biologica devono essere recuperati.

Art. 9 Regime idrico

Il regime idrico della Zona protetta non deve essere ulteriormente modificato in modo tale da risultare penalizzante per l'ambiente golendale. In particolare sono vietate:

- a. le nuove captazioni all'interno della Zona protetta;
- b. la realizzazione di nuove stazioni di pompaggio dell'acqua di falda all'interno della Zona protetta, così come la realizzazione di stazioni di pompaggio esterne alla Zona protetta, suscettibili di modificare il livello dell'acqua di falda al suo interno.

Art. 10 Gestione forestale

¹ Qualsiasi intervento selvicolturale all'interno dell'intera Zona protetta deve essere conforme al *Piano di gestione forestale della zona golendale della Valle Bavona*, che assume carattere vincolante.

² È in ogni caso vietato lo sfruttamento forestale di produzione e in particolare: le piantagioni, la selezione di specie alloctone, i dissodamenti, lo spargimento di concimi e di prodotti di trattamento delle piante.

³ Il pascolo in foresta è ammesso unicamente nelle aree adibite a tale scopo e definite nel *Piano di gestione forestale della zona golendale della Valle Bavona*.

Art. 11 Agricoltura

¹ All'interno della Zona protetta è ammesso uno sfruttamento agricolo estensivo.

² È vietato l'utilizzo di prodotti di trattamento delle piante così come l'impiego di qualsiasi concime. All'interno delle Zone cuscinetto di Sabbione, Foroglio e Roseto è ammesso l'utilizzo di letame maturo nelle dosi consentite dalle prescrizioni agricole.

Art. 12 Infrastrutture, costruzioni e modifiche del terreno

¹ All'interno della Zona protetta è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture, costruzioni e installazioni, nonché la modifica della morfologia del terreno. Fanno eccezione gli interventi volti al conseguimento degli obiettivi di protezione o gli interventi legati all'agricoltura estensiva, se non contrari agli obiettivi di protezione.

² Sono in particolare vietati:

- a. la realizzazione di nuove strade, piste e sentieri;
- b. i drenaggi, i riempimenti, le bonifiche, la creazione di fossati;
- c. le linee elettriche;
- d. le infrastrutture turistiche (piazze per pic-nic, servizi igienici, ecc.);
- e. le recinzioni fisse.

³ Deroghe ai divieti di cui al cpv. 2 possono essere rilasciate, conformemente all'art. 22 delle presenti norme, su istanza motivata del Municipio interessato.

Art. 13 Discariche e depositi di materiale

¹ È vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di discarica o di deposito di materiale, anche provvisori, al di fuori delle zone definite per tale scopo sul *Piano delle utilizzazioni*.

² Le discariche e i depositi abusivi di rifiuti di ogni genere presenti devono essere allontanati.

Art. 14 Area di deposito temporaneo

¹ L'area di deposito temporaneo è indicata sul *Piano delle utilizzazioni*.

² È permesso esclusivamente il deposito temporaneo di legname derivato dall'esbosco.

³ L'area di deposito temporaneo deve essere chiaramente delimitata.

Art. 15 Arginature

¹ Sono vietati gli interventi di arginatura, di consolidamento e di artificializzazione delle sponde, nonché qualsiasi intervento che possa compromettere i collegamenti ecologici trasversali o longitudinali lungo i corsi d'acqua.

² Deroghe sono ammissibili unicamente per comprovati motivi di sicurezza per persone o beni importanti.

³ La manutenzione delle arginature esistenti è consentita. Ogni intervento dovrà essere autorizzato ai sensi dell'art. 6.

Art. 16 Estrazione di inerti

¹ Le estrazioni di inerti sono possibili esclusivamente per motivi legati alla sicurezza di persone o beni importanti, oppure nell'ambito di interventi di rivitalizzazione.

² Qualsiasi intervento di estrazione deve essere concordato con l'Autorità cantonale ed eseguito in base ad un progetto specifico.

³ È vietato lo scavo di tracce di deflusso.

⁴ I periodi di intervento devono essere compatibili con le esigenze di tutela della fauna e devono essere concordati con l'Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 17 Accessibilità

¹ L'accesso motorizzato all'interno della Zona protetta è vietato. Eccezioni sono ammissibili unicamente per motivi legati alla gestione forestale, per scopi agricoli e di utilità pubblica, lungo le apposite piste indicate nel *Piano delle utilizzazioni*.

² L'accesso con mezzi meccanici agricoli alle Zone cuscinetto di Sabbione, Foroglio e Roseto è consentito.

³ La pratica del motocross è vietata.

Art. 18 Piste e sentieri

¹ Le piste carrozzabili devono essere sbarrate come indicato sul *Piano delle misure e degli interventi*.

² Vengono mantenuti e gestiti esclusivamente le piste necessarie alla gestione del bosco e i sentieri, così come indicato nel *Piano delle utilizzazioni*.

Art. 19 Campeggio

Il campeggio è vietato all'interno dell'intera Zona protetta.

CAPITOLO 3 PROVVEDIMENTI DI GESTIONE E SORVEGLIANZA

Art. 20 Sorveglianza e monitoraggi

¹ I Comuni di Bignasco e Cavergho, i forestali, i guardiacaccia, i guardapesca, le guardie della natura e la Fondazione Valle Bavona collaborano con l'Ufficio della natura e del paesaggio nel compito di sorveglianza della Zona protetta.

² L'Ufficio della natura e del paesaggio promuove il monitoraggio della Zona protetta allo scopo di seguirne l'evoluzione dal profilo floristico, faunistico, micologico e idrico e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.

CAPITOLO 4 NORME FINALI


Art. 21 Deroghe


¹ Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti direttamente legati all'ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell'acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante di importanza nazionale.


² Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento del territorio.


Art. 22 Contravvenzioni


Le contravvenzioni alle norme del presente Decreto di protezione sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN.

























Piano delle misure e degli interventi

corografico 1:5'000


-  piste
-  allontanamento depositi/infrastrutture
-  accesso da sbarrare
-  gestione aree secche/aperte


0 25 50 100 150 200 metri


Posizione dell'estratto



Riprodotta con autorizzazione della SBC del 18 agosto 1999








CARTA DELLA VEGETAZIONE

Studio d'ingegneria Lucchini - David - Mariotta

1994



1

San Carlo

Criossa

Garnassone

Campagna

Corona di Martino

Corte di Val Dentro

Campei


Nelle Gar

Sonlerto

Campagna

Dopo buzza del 31.8.1992







Dopo buzza del 31.8.1992




3





4



Cunseì

Alhedo

Poianone

Fontana

Mondada

Mott del Garvign

Linta bassa

Linta alta

Mulini

Poi della Ravora

Legenda

-  1. Acqua
-  2. Sedimenti nudi
-  4. Vegetazione erbacea pioniera di pianura
4.2 Vegetazione frequentemente calpestata (*Epilobion fleischeri*)
-  6. Spessine e formazioni preforestali di salici d'altitudine
6.4 Spessina aperta di salice eleagno con specie termofile (steppa)
-  8. Foreste di ontano bianco e formazioni preforestali
-  12. Foreste riparie di transizione di torrente
12.1 Foresta riparia di transizione della foresta di frassino e olmo
-  16. Altre foreste, formazioni preforestali e arbusteti
16.1 Foreste e formazioni preforestali della zona alluvionale non determinate
16.2 Foreste e formazioni preforestali non alluvionali
16.3 Arbusteti e formazioni preforestali alluvionali
-  17. Altre formazioni
17.1 Altre formazioni erbacee
17.3 Rocce e pietraie
-  18. Selvicoltura intensiva
18.3 Tagli forestali in zona alluvionale
-  19. Prati magri
-  20. Prati grassi
-  23. Sponde erose
-  Ag Ontano bianco su sedimenti nudi

-  Argini
-  Ronge, corsi d'acqua

IV

Programma delle misure di intervento

IV - PROGRAMMA DELLE MISURE DI INTERVENTO

1. Interventi previsti e stima dei costi

L'elenco degli interventi previsti dal presente decreto, con una stima dei costi di realizzazione, è riportato nella tabella seguente.

Intervento	Realizzazione	Intervento
Allontanamento delle infrastrutture e dei depositi abusivi	2006	20'000.-
Sbarramento degli accessi	2006	10'000.-
Posa di pannelli informativi	2006	20'000.-
Interventi per il sito di riproduzione d'anfibi	2007-2009	5'000.-
Interventi forestali di valorizzazione naturalistica	2007-2009	40'000.-
TOTALE		95'000.-

2. Finanziamento

I costi dell'attuazione del presente Decreto sono assunti dalla Confederazione e dal Cantone che agirà per il tramite della Fondazione Valle Bavona.

V

Allegati

ALLEGATO A

**SCHEDE INFORMATIVE INERENTI ALL'INVENTARIO
DELLE ZONE GOLENALI D'IMPORTANZA NAZIONALE**

INVENTARIO DELLE ZONE GOLENALI DI IMPORTANZA NAZIONALE

Cosa sono le zone golenali di importanza nazionale?

Le zone golenali sono aree che costeggiano i torrenti, i fiumi e spesso anche i laghi, che vengono periodicamente o saltuariamente inondati da fenomeni di piena. Sono zone golenali anche le aree non direttamente toccate da eventi alluvionali, ma sottoposte all'influsso di una falda freatica a forti fluttuazioni.

Quelle degne di entrare a far parte dell'inventario nazionale devono soddisfare particolari requisiti per quanto riguarda la superficie, la composizione della vegetazione e l'interazione con il corso d'acqua (cfr. Scheda di approfondimento 1).

Perché sono importanti dal punto di vista naturalistico?

Le zone golenali sono, nel loro insieme, tra gli ambienti naturali più ricchi dal punto di vista biologico. Basti pensare che la totalità delle specie vegetali presenti nelle zone golenali rappresenta circa il 40% di quelle censite su tutto il territorio nazionale. Questa diversità permette l'inse-diamento di un grande numero di specie animali che utilizzano le aree golenali come luoghi di riproduzione, di nidificazione, di rifugio e di caccia.

Le zone golenali, in considerazione della stretta relazione con l'ambiente acquatico, fungono inoltre da corridoi ecologici, garantendo gli spostamenti della fauna e assicurando la propagazione delle specie vegetali.

Perché un Inventario?

Il valore incalcolabile di questo patrimonio naturale è stato riconosciuto dai Governi europei in seguito al convegno sulle zone alluvionali svoltosi a Strasburgo nel 1980. Da qui è scaturita la necessità di allestire degli inventari al fine di disporre di uno strumento per l'applicazione delle misure di protezione.

Dal 1987 la Confederazione ha il compito di rilevare i biotopi di particolare interesse naturalistico, che confluiscono appunto negli Inventari federali, sorretti dalle relative Ordinanze.

Un inventario è un documento fondamentale per la protezione della natura. Esso stabilisce l'ubicazione di un oggetto degno di protezione, ne determina i suoi limiti sul territorio e ne sancisce il valore. Rappresenta quindi uno strumento prezioso per una corretta pianificazione territoriale e una tutela efficace delle componenti naturali.

Quante sono le zone golenali di importanza nazionale?

In Svizzera sono state censite 282 zone golenali inserite nell'inventario federale. Esse coprono una superficie di 22'618 ettari, pari al 0.55% del territorio nazionale. Di queste 30 (1767 ettari, pari a 0.63% del territorio cantonale) sono situate in Ticino (cfr. Scheda di approfondimento 2).

Nove zone golenali svizzere sono ritenute di importanza internazionale, di cui 3 si trovano sul territorio del Cantone Ticino. Si tratta delle Bolle di Magadino, del paesaggio alluvionale della Maggia e delle golene del Brenno.

Dove sono situate in Ticino?

I 30 oggetti presenti sul territorio del Cantone Ticino sono ripartiti come segue (cfr. Scheda di approfondimento 2):

- 9 lungo il Ticino (4 in Val Bedretto, 2 in Leventina e 3 sul Piano di Magadino);
- 4 lungo il Brenno (1 lungo il Brenno del Lucomagno, 1 lungo il Brenno della Greina e 2 lungo il Brenno di Blenio);
- 2 lungo l'Orino in Valle Malvaglia;
- 1 lungo la Boggera nella Valle di Cresciano;
- 2 lungo la Moesa (di cui 1 in parte sul territorio del Cantone dei Grigioni).
- 4 lungo la Maggia (1 in Val Lavizzara, 2 in Valle Maggia e 1 alla foce della Maggia);
- 3 in Valle Bavona (1 lungo la Bavona, 1 in Valle Calnegia e 1 a margine del ghiacciaio del Basodino);
- 1 lungo la Rovana in Valle di Campo;
- 1 lungo la Verzasca;
- 2 lungo la Magliasina (1 in Malcantone e 1 alla foce della Magliasina);
- 1 lungo il fiume Tresa.

Che ruolo svolgono le diverse autorità?

Confederazione

La Confederazione si è occupata dell'individuazione delle zone golenali di importanza nazionale. In questo ambito un gruppo di esperti dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) è stato incaricato di visitare le potenziali zone candidate a far parte dell'Inventario federale e di effettuare dei rilievi sul terreno. Nel 1992, in base a una severa valutazione, sono stati scelti i primi 169 oggetti, situati al di sotto dei 400 m s.m. Una prima revisione nel 2001 ha integrato altri 61 oggetti alpini, che concernono margini proglaciali e pianure alluvionali. Nel 2003 una seconda revisione ha integrato ulteriori 51 oggetti montani.

L'Ordinanza sulle zone golenali è entrata in vigore il 15 novembre 1992 ed è stata aggiornata il 2 dicembre 2003.

Cantone

Ai sensi dell'Ordinanza sulle zone golenali (OZG), l'attuazione dell'Inventario è di competenza dei Cantoni, i quali devono in particolare adempiere i seguenti compiti:

- delimitare i perimetri di dettaglio degli oggetti e definire le rispettive Zone cuscinetto;
- stabilire gli scopi della protezione dell'oggetto;
- stabilire i provvedimenti di protezione e le regole di comportamento al loro interno;
- adottare adeguate misure di manutenzione e di gestione dell'oggetto.

Comuni:

i Comuni interessati dall'Inventario devono venire informati durante le varie fasi di attuazione e sono direttamente coinvolti nella consultazione.

I Comuni sono tenuti ad informare la popolazione e in particolare i proprietari e i gestori delle parcelle interessate.

Cosa significa proteggere?

Proteggere significa adattare l'attività umana affinché i valori segnalati non vengano compromessi, danneggiati o distrutti.

La tutela delle componenti naturali passa attraverso il mantenimento delle caratteristiche che consentono la sopravvivenza delle specie e delle comunità che una determinata zona ospita.

In particolare, ad una zona golenale, bisogna garantire una dinamica fluviale che sia il più possibile vicina allo stato naturale. L'inondazione periodica di queste aree è infatti un requisito fondamentale alla loro sopravvivenza e ne determina la ricchezza e la diversità delle specie presenti.

Il collegamento delle zone golenali con altre aree naturali (per esempio con i boschi o con altri ambienti acquatici) è un altro requisito fondamentale alla loro sopravvivenza.

La tutela delle zone golenali passa attraverso l'istituzione di aree con differenti gradi di protezione: la Zona nucleo (cuore dell'oggetto) e le Zone cuscinetto (fasce di transizione o di collegamento).

Cos'è una Zona cuscinetto? Che differenza c'è tra la Zona nucleo e la Zona cuscinetto?

La zona nucleo rappresenta il cuore della zona protetta. Si tratta di comparti territoriali in cui le componenti e gli elementi naturali, le strutture morfologiche, la dinamicità dei corsi d'acqua, la presenza di specie animali e vegetali assumono valori tali da giustificare l'istituzione di una Zona protetta.

Per contro la Zona cuscinetto può venire considerata un filtro tra la Zona nucleo e le attività umane in generale. Infatti, se non si istituisse una Zona cuscinetto, qualsiasi influsso esterno si ripercuoterebbe direttamente sulla golena con conseguenze nefaste per i delicati equilibri che la governano. Una delle sue funzioni è quindi quella di attenuare questi influssi sulla Zona nucleo. Un'ulteriore funzione è quella di collegamento. Le aree naturalistiche di particolare pregio devono essere inserite, al fine di garantire il mantenimento delle popolazioni presenti e la dispersione del materiale genetico, in un reticolo di collegamento con altri ambienti e biotopi della stessa regione geografica. L'isolamento di un biotopo implica l'impoverimento del pool genetico delle popolazioni, la banalizzazione delle specie presenti e la diminuzione della biodiversità.

D'altro canto la Zona cuscinetto viene istituita per garantire, nelle immediate vicinanze dell'area protetta e se le condizioni presenti lo permettono, l'erosione e il deposito dei sedimenti, condizione fondamentale per garantire i processi di ristrutturazione tipici delle golene.

La Zona cuscinetto viene quindi istituita principalmente:

- al fine di evitare di mettere in pericolo la zona golenale vera e propria attraverso attività che si sviluppino in prossimità dell'oggetto;
- per garantire i collegamenti ecologici con gli ambienti vicini;
- per garantire quei processi naturali che permettono alla zona golenale di rinnovarsi e di conservare le proprie caratteristiche biologiche.

Le norme vigenti all'interno di una Zona cuscinetto sono meno restrittive di quelle riguardanti la Zona nucleo.

Come avviene l'attuazione dell'inventario?

Le diverse tappe di attuazione prevedono:

- la perimetrazione di dettaglio e la definizione delle Zone cuscinetto;
- l'elaborazione di un decreto di protezione preliminare;
- la consultazione presso: la Confederazione, i Servizi cantonali gli Enti locali e la popolazione;
- la valutazione delle osservazioni e le modifiche ai vari documenti;
- l'elaborazione del Decreto di protezione in forma definitiva;
- adozione del Decreto di protezione da parte del Consiglio di Stato ed entrata in vigore;
- pubblicazione del Decreto di protezione;
- le possibilità di ricorso al TPT e al TF.

Cosa comporta per il Comune l'attuazione dell'Inventario?

L'attuazione dell'Inventario non comporta nessun onere finanziario per il Comune.

La partecipazione dei comuni o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

Il Comune è tenuto a vigilare sulle zone poste sotto tutela, affinché vengano rispettate le norme di protezione della natura.

Durante la fase di consultazione il Comune fa da tramite tra proprietari e gestori e il Cantone.

La presenza di una gola di importanza nazionale, incalcolabile espressione del patrimonio naturale, è senz'altro un elemento che valorizza il territorio comunale.

Cosa comporta per il proprietario, il gestore e per la parcella l'attuazione dell'Inventario?

I proprietari e i gestori devono attenersi alle norme di comportamento e di sfruttamento delle zone golenali e delle rispettive Zone cuscinetto. Questo non significa necessariamente che qualsiasi attività verrà vietata.

Nelle zone golenali sono ad esempio permessi: lo sfruttamento agricolo estensivo, la gestione forestale, il mantenimento di infrastrutture esistenti, le estrazioni per motivi di sicurezza, lo svago (incluse le infrastrutture esistenti), ecc.

Sono per contro vietati: la concimazione chimica o con colaticcio, la costruzione di nuove infrastrutture, le piantagioni forestali di produzione, i dissodamenti, le discariche, ecc.

Gli interventi volti a migliorare lo stato delle zone golenali vengono incentivati.

Chi è responsabile per le zone golenali di importanza nazionale?

La responsabilità di un oggetto inserito nell'Inventario delle zone golenali di importanza nazionale appartiene al Cantone. Si tratta infatti di un biotopo di importanza nazionale e come tale, ai sensi dell'art. 18 della Legge sulla protezione della natura, la sua protezione e manutenzione è di competenza Cantonale.

Schede di approfondimento

Scheda 1: Requisiti richiesti a un oggetto per entrare a far parte dell'Inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale

L'inventario è stato allestito da esperti federali su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAPF). I criteri per la scelta delle zone degne di entrare a far parte dell'inventario nazionale riguardano principalmente: la superficie dell'oggetto, la composizione della vegetazione e il contatto con il corso d'acqua o con la falda freatica.

Le zone golenali sono state divise in due categorie: quelle dei corsi d'acqua naturali o prossimi allo stato naturale e quelle dei corsi d'acqua corretti.

Nel dettaglio, una zona alluvionale appartenente alla prima categoria è ritenuta di importanza nazionale se:


- ha una superficie di almeno due ettari;
- questa superficie minima è occupata unicamente da una vegetazione tipicamente alluvionale e intatta, o da raggruppamenti di sostituzione rigenerabili, risultanti da un'evoluzione il più naturale possibile;
- è a contatto diretto con il corso d'acqua naturale e beneficia dei suoi influssi (falda freatica, inondazioni).

Una zona golenale separata dal corso d'acqua attraverso interventi artificiali (come dighe, arginature, canali, vie di comunicazione, ecc.) è ritenuta di importanza nazionale se:

- ha una superficie di almeno 5 ettari;
- questa superficie minima è occupata da una vegetazione alluvionale tipica;
- è in comunicazione con un corso d'acqua (attraverso la falda freatica, un canale di derivazione o altro).

I siti selezionati ed inventariati sono stati sottoposti alla consultazione dei cantoni e degli enti locali. Dopo la messa in vigore da parte del Consiglio federale dell'inventario e della rispettiva Ordinanza, i Cantoni sono incaricati, secondo le direttive e con l'appoggio della Confederazione, della loro applicazione.

Scheda 2: I 30 oggetti dell'Inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale sul territorio del Cantone Ticino



ALLEGATO B

INVENTARIO FEDERALE DELLE ZONE GOLENALI D'IMPORTANZA NAZIONALE

SCHEDA UFFICIALE

Consiglio federale svizzero

1991

Lokalität
Localité
Località
Localitad

Sonlèrt-Sabbione

Kanton(e)
Canton(s)
Cantone(i)
Chantun(s)

TI

Gemeinde(n)
Commune(s)
Comune(i)
Vischnanca(s)

Bignasco, Caveragno

Gewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Uals

Bavona

Fläche
Surface
Superficie
Surfatscha

81 ha

Höhenlage
Altitude
Altitudine
Autezza

730 m

Objekttyp
Type d'objet
Tipo d'oggetto
Tip d'object

Fliessgewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Currents

Aufnahme / Revision:
Inscription / Révision:
Iscrizione / Revisione:
Inscripziun / Revisiun:

1992

ALLEGATO C

ORDINANZA FEDERALE

Ordinanza
concernente la protezione delle zone golenali
d'importanza nazionale
(Ordinanza sulle zone golenali)

del 28 ottobre 1992 (Stato 2 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹
sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Inventario federale

L'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale (inventario delle zone golenali) comprende gli oggetti di cui all'allegato 1.

Art. 2 Descrizione degli oggetti

¹ La descrizione degli oggetti è pubblicata separatamente. Essa è parte integrante della presente ordinanza, quale allegato 2.

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale, UFAFP) e presso i Cantoni.² Questi ultimi designano i servizi interessati.

Art. 3 Delimitazione degli oggetti

¹ I Cantoni, sentiti i proprietari fondiari e i gestori, stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Delimitano le zone cuscinetto sufficienti dal profilo ecologico, tenendo conto in particolare degli altri biotopi attigui.

² Se non sono ancora stati definiti i tracciati di confine, l'autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l'accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che per tale accertamento esista un interesse degno di protezione.

Art. 4 Scopo della protezione

¹ Gli oggetti devono essere conservati intatti. Le finalità di protezione includono segnatamente:

RU **1992** 2080, **1993** 708

¹ RS **451**

² Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 15 gen. 2003 che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all'art. 18a LPN (RU **2003** 249).

- a. la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
- b. la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali;
- c. la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche.³

² Una deroga allo scopo della protezione è ammissibile soltanto per progetti direttamente legati all'ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell'acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione.

Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione

¹ I Cantoni, dopo aver sentito i proprietari fondiari e i gestori, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per la conservazione degli oggetti. Nell'elaborazione di detti provvedimenti va attribuita particolare importanza alla salvaguardia ed alla promozione di un'utilizzazione agricola e forestale adeguata e sostenibile.⁴

² In particolare essi vigilano affinché:

- a. i piani e le prescrizioni, che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza;
- b. le zone golenali con un regime delle acque e dei detriti totalmente o ampiamente intatti siano protette integralmente;
- c. gli sfruttamenti esistenti e quelli nuovi, in particolare l'agricoltura e l'economia forestale, l'utilizzazione delle forze idriche e delle acque sotterranee, l'estrazione di ghiaia, la navigazione e l'utilizzazione a fini ricreativi compresa la pesca, siano conformi allo scopo della protezione;
- d. sia incoraggiato lo sviluppo delle piante rare e minacciate e degli animali nonché della loro biocenosi;
- e. la qualità dell'acqua e del suolo sia migliorata tramite una riduzione dell'apporto di sostanze nutritive e nocive.

³ Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche alle zone cuscinetto, sempre che lo scopo perseguito dalla protezione lo esiga.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

Art. 6 Termine

¹ I provvedimenti di cui all'articolo 3 capoverso 1 e all'articolo 5 devono essere adottati entro tre anni.

² Per i Cantoni a debole e media capacità finanziaria, per i quali la protezione delle zone golenali costituisce un onere considerevole, il termine è di sei anni al massimo per gli oggetti la cui conservazione non sia minacciata. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁵ designa questi Cantoni.

Art. 7 Protezione preventiva

I Cantoni, fintanto che non avranno adottato provvedimenti di protezione e di manutenzione, provvedono con provvedimenti urgenti appropriati affinché lo stato degli oggetti non peggiori.

Art. 8⁶ Eliminazione dei danni

I Cantoni vigilano affinché i danni arrecati in particolare alla dinamica naturale del regime delle acque e dei detriti degli oggetti siano eliminati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l'occasione.

Art. 9 Obblighi della Confederazione

¹ Nell'ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione nonché i suoi istituti e stabilimenti sono tenuti a conservare intatti gli oggetti secondo lo scopo della protezione.

² Essi adottano i provvedimenti previsti dagli articoli 5, 7 e 8 per i quali sono competenti in virtù della pertinente legislazione federale speciale.

Art. 10 Resoconto

¹ I Cantoni, fintanto che non avranno adottato i provvedimenti necessari secondo l'articolo 3 capoverso 1 e l'articolo 5, devono presentare alla fine di ogni anno all'Ufficio federale un rapporto sullo stato della protezione delle zone golenali nel loro territorio.

² Essi indicano all'Ufficio federale al più tardi con il loro ultimo rapporto quali danni ai sensi dell'articolo 8 prevedono di eliminare ed entro quale termine.

Art. 11 Prestazioni della Confederazione

¹ La Confederazione consiglia e appoggia i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 17 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1992.

⁷ RS 451.1

ALLEGATO D

INVENTARIO CANTONALE DEI SITI DI RIPRODUZIONE D'ANFIBI

Oggetto 286 *Preda*

Museo cantonale di storia naturale

1989-90

Inventario dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale

Oggetto: Prèda	Cantone+no: TI 286	Data/Autore: 11.9.90/MS
Comune(i): (5308) Caveragno	Coord.: 686.300/135.850	Alt.(m/sm): 645
Specie di anfibi: <i>Rana temporaria</i> , Rana rossa (1)*	Estensione(ha): 1.64	Tipo(i) di acque: lanca

Importanza: Presenza di una popolazione di Rana rossa.

Descrizione:

Oggetto: Si tratta di una lanca (sul piano corografico 1:5000 è visibile il vecchio percorso del fiume) circondata da bosco di golena e localizzata tra due bracci del fiume Bavona.

Le dimensioni dello specchio d'acqua (ca. 40x4 m) variano a seconda del regime idrico, la profondità è di ca. mezzo metro; periodicamente la lanca è collegata al corso principale del fiume.

Il fondo è costituito di sabbia, sassi e materiale organico.

Non è escluso che sia presente una popolazione di Rana rossa di medie dimensioni (classe di grandezza 2).

Ambiente circostante:

La lanca è circondata da un ambiente naturale caratterizzato dal bosco di golena: verso sud oltre il fiume si estendono superfici prative e vi sono insediamenti.

Misure:

- segnalare con cartelli la zona di protezione

Protezione attuale, piano direttore, piano regolatore:

Area segnalata nel PD come zona naturale protetta.

Proprietario, mappali:

Riferimenti ad altri inventari, bibliografia:

